

Pubblicato il 22/12/2016

N. 02203/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05440/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2016, proposto da:

Alessandra Vastolo, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Savanelli C.F. SVNFN83T03F839P, Michele Coppola C.F. CPPMHL63B14F839J, con domicilio eletto presso Francesco Savanelli in Napoli, p.za Dante 89 Pal. Ruffo;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Antonio Parisi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto prot. n. 13215/2016 n. 13216/2016 on cui venivano rettificare le graduatorie definitive di merito del concorso a cattedre per l'ambito

disciplinare a11 e a13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare e preso atto della mancata risposta dell'Amministrazione al reclamo presentato, che il ricorso appaia assistito da fumus boni juris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di tutti i titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

Rilevato che manca agli atti la scheda di valutazione dei titoli presentati dal candidato;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la suddetta scheda individuale e dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle

graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame (cioè i candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente);

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica:

- l'Amministrazione avrà obbligo di comunicare l'elenco degli indirizzi dei controinteressati;
- il ricorso e gli atti allegati devono essere notificati entro il termine perentorio del 10 febbraio 2017, con deposito della prova delle notifiche entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 21 giugno 2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
- condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
- fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 21 giugno 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

Luca Cestaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Michele Buonauro

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO